

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1707

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**e col Ministro per le politiche comunitarie**

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2002

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002,  
n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto  
agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	10
Relazione tecnica .....	»	12
Allegato .....	»	17
Disegno di legge .....	»	20
Decreto-legge .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale disciplina del Fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi fondamentali 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, prevede due linee di intervento per la difesa dei redditi agricoli dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali. Sono previsti in particolare:

- interventi *ex-post* compensativi dei danni, consistenti nella erogazione di provvidenze contributive, contributivo-credizie e creditizie, nonché dilazioni per il pagamento della debitoria aziendale e agevolazioni fiscali e tributarie;

- interventi *ex-ante* consistenti nella copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli con il contributo pubblico per il pagamento dei premi.

L'obiettivo della riforma è quello di garantire alle aziende di poter disporre di una adeguata garanzia di reddito anche in presenza di avversi eventi climatici, spostando gradualmente l'intervento pubblico dagli interventi compensativi a quelli assicurativi.

Gli interventi compensativi, infatti, sono attivabili dopo la manifestazione dell'evento avverso soltanto in presenza di determinate condizioni di danno. Anche se sono previsti un insieme di aiuti contributivi, creditizi e contributivocreditizi, essi hanno dimostrato di non rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende agricole per un insieme di ragioni che possono essere così sintetizzate:

- non garantiscono il reddito aziendale in quanto non risarciscono il danno, ma si prefiggono lo scopo di ricostituire le anticipazioni colturali perdute e di dotare l'azienda dei capitali occorrenti per la ripresa delle ordinarie attività economiche e produttive;

- le richieste delle aziende agricole danneggiate richiedono tempi lunghi per l'espletamento della istruttoria tecnica regionale e gli aiuti economici vengono erogati con ritardi notevoli (in molti casi dopo anni);

- per l'erogazione del credito agevolato di soccorso, ai ritardi delle istruttorie tecniche regionali si sommano gli ulteriori ritardi delle istruttorie degli istituti di credito e non sempre le banche concedono il credito se l'azienda non dispone di garanzie adeguate;

- la dilazione nel pagamento della debitoria aziendale non sempre viene accordata dagli istituti di credito quando le aziende dimostrano difficoltà economica per la compromissione dei raccolti;

- sono esclusi aiuti economici a favore della zootecnia.

Per le ragioni avanti esposte, in presenza della perdita anche parziale della produzione, l'impresa agricola deve affrontare notevoli difficoltà per la ripresa dell'attività produttiva, dal momento che dall'insieme degli aiuti compensativi previsti dalla vigente legislazione può contare con la massima certezza soltanto sulle agevolazioni fiscali e tributarie, trattandosi di misure che trovano automatica attuazione in presenza della prevista incidenza di danno (35 per cento) sulla produzione lorda vendibile.

Oggi, nonostante gli interventi legislativi di liberalizzazione dell'assicurazione agricola sia da parte dell'offerta (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324), sia da parte della domanda (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 127 e legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 52, comma 83, che modifica il citato articolo 127, comma 2, della legge n. 388 del 2000), i valori delle produzioni complessivamente assicurate annualmente

sono rimasti particolarmente bassi e non superano il 16 per cento della produzione vegetale nazionale, nonostante il consistente intervento contributivo pubblico per il pagamento dei premi.

Le cause che limitano la copertura assicurativa agricola sono da ricercare soprattutto nell'entità delle tariffe particolarmente elevate che scoraggiano i produttori ad accedere alla copertura assicurativa a garanzia dei propri redditi, e nei limiti assuntivi che pongono le imprese di assicurazione che incontrano difficoltà a trovare copertura riassicurativa.

Tutto ciò non ha invogliato, peraltro, le imprese di assicurazione ad immettere sul mercato nuove e più adeguate opportunità assicurative (polizze innovative) per il produttore.

Considerate le difficoltà applicative degli interventi compensativi e l'onerosità degli stessi sia in termini finanziari che in impegno organizzativo e umano per le istruttorie delle richieste di spesa, senza peraltro, fornire alle imprese agricole idonee garanzie in presenza di avversi eventi atmosferici, appare evidente l'esigenza di orientare l'intervento pubblico verso la copertura assicurativa dei rischi agricoli che in presenza di danni possa garantire risarcimenti adeguati.

A tale fine, è necessario porsi l'obiettivo di:

a) allargare la base assicurativa in modo da determinare mutualità a livello territoriale, tale da determinare una consistente riduzione delle tariffe assicurative;

b) dare attuazione e piena operatività al Fondo riassicurativo pubblico presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), previsto dall'articolo 127 della legge n. 388 del 2000, al quale è stato dato una prima copertura finanziaria con il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che oltre a garantire la riassicurazione ceduta dalle imprese di assicurazione, possa assorbire i rischi derivanti dalle

polizze sperimentali su cui bisogna agire per consentire alle imprese di adottare in futuro polizze innovative multirischio, sulle rese e sul reddito;

c) riordinare gli attuali interventi compensativi, in un unico aiuto contributivo limitandone l'operatività nel caso di eventi climatici avversi e di calamità naturali non assicurabili;

d) mantenere le attuali agevolazioni fiscali e tributarie per tutto ciò che non è assicurabile al mercato agevolato;

e) adottare misure idonee per garantire la massima liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo e per snellire le procedure di erogazione del contributo pubblico sulla spesa del premio;

f) favorire l'adozione di polizze assicurative innovative, multirischio, sulle rese e sul reddito, previa adeguata sperimentazione, tra le imprese di assicurazione e gli agricoltori.

In attuazione a quanto esposto, il decreto-legge proposto prevede quanto segue:

*Art. 1.* - Gli interventi a favore delle aziende agricole danneggiate, sono contenuti in tre distinte tipologie:

- contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno, con una franchigia a carico del produttore del 15 per cento, corrispondente all'ordinario rischio d'impresa. Trattasi di una misura che accorpa due tipologie di aiuti già previsti all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della citata legge n. 185 del 1992, in cui sono previsti, rispettivamente, contributi in conto capitale a favore dei coltivatori diretti e imprenditori a titolo principale, con determinati tetti di spesa per azienda, e prestiti quinquennali a tasso agevolato con abbuono del 40 per cento del capitale a favore di tutti i soggetti interessati (coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale - per la parte non coperta dal contributo ed altre categorie produttive). Tale disposizione è compatibile con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato

nel settore agricolo (2000/C28/02) - punti 11.2.2, 11.3.1). Infatti, sia la percentuale contributiva del 50 per cento sia la soglia di accesso agli interventi della legge n. 185 del 1992, stabilita nella misura del 35 per cento della produzione lorda vendibile (p.l.v.) di ogni singola azienda beneficiaria, rientra nei limiti stabiliti dal predetto documento;

- prestiti quinquennali a tasso agevolato per le esigenze di conduzione dell'anno in corso e di quello successivo. Trattasi di una misura già contenuta nella vigente legislazione e che appare opportuno mantenere precisando, peraltro, che trattasi di aiuto ripetibile per due anni, tempo necessario per favorire la ripresa economica e produttiva dell'impresa, e che nell'ammontare del prestito sono comprese le esigenze di spesa per il pagamento delle rate di credito in scadenza ed a cui bisognava far fronte con le produzioni danneggiate;

- contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte. In alternativa ai contributi è prevista la concessione di mutui decennali agevolati attraverso i quali le imprese agricole che si trovano in maggiori difficoltà economiche possono dotarsi delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dei ripristini. Trattasi di misura già prevista nella vigente legislazione.

Viene rinviata ad apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la fissazione dei limiti di contributo erogabile alle singole imprese; viene, inoltre, mantenuta sostanzialmente invariata l'attuale misura creditizia a favore delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in presenza di minori conferimenti e ridotta commercializzazione,

per coprire le spese fisse di gestione per il mantenimento degli impianti.

*Art. 2.* - Il contributo dello Stato sulla spesa sostenuta dalle imprese agricole per la copertura assicurativa, attraverso le polizze multirischio, è fissato fino al limite dell'80 per cento. Trattasi di misura compatibile con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02).

Sempre per incentivare lo sviluppo delle polizze multirischio e favorire l'offerta sul mercato delle medesime polizze da parte delle imprese di assicurazione è previsto, al comma 2, che il Fondo riassicurativo pubblico, attualmente in fase di costituzione, potrà assumere in riassicurazione i relativi rischi, mantenendo l'onere a proprio totale carico.

*Art. 3.* - Con la rimodulazione degli interventi compensativi ed il maggiore sostegno alla copertura assicurativa, è prevedibile una maggiore esigenza di spesa per i contributi assicurativi. È necessario quindi prevedere ampia flessibilità nello spostamento delle risorse disponibili.

A tale scopo l'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è possibile disporre lo spostamento delle risorse nell'ambito delle due fonti di finanziamento per il sostegno alle imprese agricole dai rischi climatici: Fondo di solidarietà nazionale e capitolo di spesa per i contributi sulla spesa assicurativa.

*Art. 4.* - Per orientare i produttori verso la copertura assicurativa dei rischi indubbiamente più efficace e rispondente alle esigenze aziendali e per una maggiore stabilizzazione della spesa pubblica per gli interventi di soccorso, viene abrogata la disposizione che oggi consente all'impresa di bene-

ficiare degli aiuti compensativi qualora decida di non assicurare o assicurare parzialmente una produzione assicurabile al mercato agevolato (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380).

Con l'abrogazione di questa norma, nel caso di rischi assicurabili con il contributo dello Stato, che non sono stati assicurati dall'impresa, in presenza di danni, l'impresa stessa non avrà diritto ad alcun aiuto pubblico. Questa disposizione determinerà indubbiamente notevoli risparmi nella spesa per gli interventi compensativi che potranno essere utilizzati a favore della copertura assicurativa.

Con tale abrogazione si ripristina la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che non consente l'accesso agli aiuti compensativi per le produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata.

*Art. 5.* - Integrazione della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

Vaste aree del territorio nazionale nei mesi di luglio e agosto 2002 sono state gravemente colpite da violente grandinate, spesso associate a trombe d'aria e a piogge alluvio-

nali, che in molti casi hanno distrutto la totalità dei raccolti e danneggiato gli impianti viticoli e frutticoli, compromettendo le loro capacità produttive per gli anni futuri.

Nei casi in cui la violenza della grandine si è manifestata associata a trombe d'aria sono stati compromessi anche gli impianti delle colture protette (serre, tunnel - serra, e così via), nonché i fabbricati rurali ed altri ricoveri al servizio delle attività agricole. In altri casi i temporali grandinigeni per intensità, durata e quantità di acqua, caduta in breve tempo, hanno assunto il carattere di piogge alluvionali compromettendo anche la funzionalità delle infrastrutture al servizio delle aziende agricole (strade interpoderali, canali di scolo aziendali) e delle strutture di bonifica.

Si è trattato in sostanza, di manifestazioni dannose di particolare gravità non rientranti nella ordinarietà stagionale. Per questi motivi si rendono necessari stanziamenti aggiuntivi alle disponibilità ordinarie del Fondo di solidarietà nazionale per intervenire in maniera efficace nelle aree colpite e favorire adeguatamente la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate.

*Art. 6.* - Dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*a) Necessità dell'intervento normativo*

L'attuale disciplina del Fondo di solidarietà nazionale prevede due linee di intervento per la difesa dei redditi agricoli dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali:

– interventi compensativi dei danni, consistenti nella erogazione di provvidenze contributive, contributivo-creditizie e creditizie, nonché dilazioni per il pagamento della debitoria aziendale e agevolazioni fiscali e tributarie;

– interventi consistenti nella copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli con il contributo pubblico per il pagamento dei premi.

Con il presente provvedimento, invece, in considerazione che gli avversi eventi climatici si verificano sempre in maniera più frequente ed imprevedibile, al fine di evitare il continuo ricorso a risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti programmati nel Fondo di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, si prevedono le seguenti modifiche alla legislazione vigente:

1. Realizzazione di economie di spesa a seguito della riduzione e dello spostamento del contributo pubblico da interventi compensativi ad interventi preventivi (assicurativi). In sostanza, nel caso in cui un'azienda, in presenza di rischi assicurabili con il contributo dello Stato non assicuri le proprie produzioni, la stessa impresa non avrà più diritto ad alcun intervento pubblico;

2. Introduzione di nuovi strumenti assicurativi (polizze multirischio) finalizzati ad assicurare la resa produttiva, indipendentemente dal rischio climatico che si verifica, prevedendo un contributo dello Stato pari all'80 per cento compatibilmente con la normativa comunitaria in materia. Inoltre, al fine di incentivare lo sviluppo di tali polizze e favorirne l'offerta sul mercato da parte delle compagnie assicurative, è previsto che il Fondo riassicurativo pubblico possa assumerne i relativi rischi.

Inoltre, con il presente decreto-legge si provvede alla copertura dei danni alle strutture agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992, in modo da attivare gli interventi compensativi previsti per fronteggiare i danni subiti dalle coltivazioni non garantite da polizze assicurative.

*b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento incide è oggi caratterizzato dalla disciplina contenuta nelle leggi 14 febbraio 1964, n. 38, 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590, 14 febbraio 1992, n. 185, decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, legge 23 dicembre 2000, n. 388, (articolo 127, comma 3) e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324).

*c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo è compatibile con i principi dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato in agricoltura (2000/C28/02).

*d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

## ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto.



*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo*

L'intervento normativo proposto giustifica l'abrogazione, disposta con l'articolo 4, del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il presente decreto-legge incide principalmente sulla disciplina contenuta nella legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

L'intervento normativo è volto:

1) a garantire alle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, ed alle associazioni dei produttori riconosciute di poter disporre di una adeguata garanzia di reddito anche in presenza di avversi eventi climatici spostando gradualmente l'intervento pubblico dagli interventi compensativi a quelli assicurativi;

2) alla copertura dei danni alle strutture agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali attraverso l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla predetta legge n. 185 del 92, la cui dotazione finanziaria è a disposizione delle regioni competenti.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nell'esigenza di orientare l'intervento pubblico verso la copertura assicurativa dei rischi agricoli che in presenza di danni possa garantire risarcimenti adeguati, in considerazione anche delle difficoltà applicative degli interventi compensativi e dell'onerosità degli stessi che, peraltro, non forniscono alle imprese agricole idonee garanzie in presenza di avversi eventi atmosferici.

Pertanto, a tal fine, occorre:

a) allargare la base assicurativa in modo da determinare una consistente riduzione delle tariffe assicurative;

b) dare attuazione e piena operatività al Fondo riassicurativo pubblico presso l'ISMEA, previsto dall'articolo 127 della legge n. 388 del 2000, che oltre a garantire la riassicurazione ceduta dalle imprese di assicurazione, possa assorbire i rischi derivanti dalle polizze sperimentali;

c) riordinare gli attuali interventi compensativi limitandone l'operatività nel caso di eventi climatici avversi e di calamità naturali non assicurabili;

d) mantenere le attuali agevolazioni fiscali e tributarie per tutto ciò che non è assicurabile al mercato agevolato;

e) adottare misure idonee per garantire la massima liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;

f) favorire l'adozione di polizze assicurative innovative, multirischio, sulle rese e sul reddito tra le imprese di assicurazione e gli agricoltori.

Con il presente provvedimento si provvede, altresì, a integrare per l'anno 2002 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale al fine di intervenire in maniera efficace per favorire adeguatamente la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate nei mesi di luglio ed agosto 2002 da violente grandinate, spesso associate a trombe d'aria e a piogge alluvionali, che in molti casi hanno distrutto la totalità dei raccolti e danneggiato gli impianti viticoli e frutticoli, compromettendo le loro capacità produttive per gli anni futuri.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, oltre a quelli richiamati nella precedente lettera a), sono riconducibili anche alla finalità di orientare i produttori verso la copertura assicurativa dei rischi indubbiamente più efficace e rispondente alle esigenze aziendali e ad una maggiore stabilizzazione della spesa pubblica per gli interventi di soccorso.

Infatti, con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 273 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 380 del 1996, nel caso di rischi assicurabili con il contributo dello Stato che non sono stati assicurati dall'impresa, in presenza di danni, l'impresa stessa non avrà diritto ad alcun aiuto pubblico. Questa disposizione determinerà indubbiamente notevoli risparmi nella spesa per gli interventi compensativi che potranno essere utilizzati a favore della copertura assicurativa.

Con tale abrogazione, pertanto, si ripristina la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 185 del 1992 che non consente l'accesso agli aiuti compensativi per le produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata.

*d) Strumento tecnico-normativo più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo danneggiato dagli eventi atmosferici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 per favorirne la ripresa economica e produttiva, il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per garantire una più efficace difesa dei redditi agricoli dagli eventi climatici avversi.

## RELAZIONE TECNICA

1. *Entità dei danni*

Le aree colpite ricadono nelle Regioni del Centro-Nord e le colture maggiormente danneggiate, o totalmente distrutte, sono rappresentate da ortive, tabacco, vigneti e frutteti, oleaginose, foraggere e altre colture industriali.

L'entità complessiva dei danni finora accertati ammonta a circa 287 milioni di euro come riportato nella tabella che segue.

	Produzioni	Strutture aziendali	Strutture interaziendali	Opere di bonifica	Totali
Piemonte . . . . .	71.599.000,00	3.150.000,00	1.792.000,00		76.541.000,00
Lombardia . . . . .	11.316.978,48	16.000.000,00			27.316.978,48
Veneto . . . . .	57.047.138,00	20.077.845,00			77.124.983,00
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	1.810.439,66	1.810.439,66	2.413.919,54		6.034.798,86
Emilia-Romagna	59.524.210,94	3.044.944,00			62.569.154,94
Toscana . . . . .	20.000.000,00				20.000.000,00
Umbria . . . . .	13.900.000,00	100.000,00		4.000.000,00	18.000.000,00
TOTALI . . .	235.197.767,08	44.183.228,66	4.205.919,54	4.000.000,00	287.586.915,28

2. *Misure di intervento*a) *Danni alle produzioni*

Contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno, al netto dell'ordinario rischio di impresa;

prestiti di soccorso agevolati quinquennali per le esigenze di conduzione nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, compresi i fabbisogni di spesa per il pagamento delle rate di credito in scadenza nell'anno dell'evento;

prestiti agevolati a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che hanno subito una riduzione dei conferimenti e dell'attività produttiva.

b) *Danni alle strutture aziendali*

Contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa per la realizzazione dei ripristini;

finanziamenti decennali a tasso agevolato in alternativa ai contributi, per la realizzazione dei ripristini.

c) Ripristino delle infrastrutture e delle opere di bonifica a servizio delle aziende agricole

Contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa per la realizzazione dei ripristini.

### 3. Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per il 2002 è di 185.924.000 euro, come previsto dalla legge 28 febbraio 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), Tabella F, Ministero dell'economia e delle finanze, cap. 7411).

A carico della predetta dotazione sono stati già prelevati ed assegnati alle Regioni 113.814.000 euro per interventi conseguenti ad eventi calamitosi eccezionali antecedenti alle avversità trattate nella presente relazione (avversità luglio-agosto 2002 ed altre avversità dichiarate eccezionali).

Residua una disponibilità nel Fondo di 72.110.000 euro che è stata già conteggiata ai fini della copertura della spesa per gli interventi nelle aree agricole colpite dalla siccità negli anni 2001 e 2002, come previsto dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, (articolo 13, commi 4-*bis* e seguenti).

a) Ulteriori fabbisogni di spesa.

Per gli interventi di soccorso nelle aree colpite, previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con le modifiche introdotte dal decreto-legge in oggetto, il fabbisogno di spesa è pari a euro 101.428.047, calcolato come di seguito riportato:

fabbisogno di spesa complessivo per danni alle produzioni (30% circa dei danni accertati) .	€	71.300.000
fabbisogno di spesa complessivo per i danni alle strutture (50% circa dei danni alle strutture)	€	22.000.000
fabbisogno di spesa complessivo per i danni alle infrastrutture (100% circa dei danni alle infrastrutture) . . . . .	€	4.128.047
fabbisogno di spesa complessivo per i danni alle opere di bonifica (100% circa dei danni alle opere di bonifica) . . . . .	€	4.000.000
Totale . . .	€	101.428.047

## b) Copertura finanziaria

Il fabbisogno di spesa complessivo di euro 101.428.047, trova copertura nella disposizione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge che reca i seguenti stanziamenti:

per l'anno 2002 . . . . .	€	11.428.047
importo arrotondato derivante dall'attualizzazione del limite di impegno quindicennale di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2002 con l'applicazione del tasso del 5,50% . . . . .	€	90.000.000
Totale . . .	€	<u>101.428.047</u>

L'importo di euro 11.428.047 trova copertura, quanto ad euro 7.292.392 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e quanto ad euro 4.135.655 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

Il limite d'impegno quindicennale di euro 9.000.000 trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

## 4. Modifiche alla normativa del Fondo di solidarietà nazionale.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non comportano ulteriori fabbisogni di spesa essendo prevista all'articolo 3 la compensazione tra gli stanziamenti per interventi compensativi ed interventi assicurativi. Inoltre, con l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 4, si prevede di realizzare economie per il minore ricorso agli interventi compensativi e spostare, quindi, risorse dagli interventi compensativi *ex-post* agli interventi assicurativi *ex-ante*, fermi restando gli stanziamenti complessivamente stabiliti annualmente dalla legge finanziaria.

L'attuale stanziamento di bilancio per l'applicazione della disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, recato dalla citata legge n. 488 del 2001 (legge finanziaria 2002) è così ripartito:

euro 103.291.000 per interventi contributivi *ex-ante* a sostegno della copertura assicurativa dei rischi climatici;

euro 185.924.000 per interventi contributivi e creditizi *ex-post* per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali.

Con lo stanziamento annuale di euro 103.291.000, si è sviluppata mediamente finora una copertura assicurativa annuale di euro 3.500 milioni, pari a circa il 16% della produzione vegetale nazionale.

Con l'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che esclude dagli interventi compensativi del «Fondo» le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata, si prevede di raddoppiare, in maniera graduale nel breve periodo, i valori assicurati portandoli da euro 3.500 milioni a euro 7.000 milioni.

La maggiore spesa per le polizze agevolate e per la maggiorazione del contributo fino all'80% per le polizze multirischio potrà trovare adeguata copertura con le risorse che saranno recuperate dal «Fondo» a seguito dei minori interventi compensativi per effetto dell'allargamento della base assicurativa. A dimostrazione di detti recuperi, è da tenere presente che attualmente lo stanziamento complessivo del «Fondo» di euro 185.924.000, in base alle esigenze di spesa accertate dalle Regioni, è ordinariamente utilizzato nel modo che segue:

- 1) interventi per danni alla produzione euro 120.000.000;
- 2) interventi per danni alle strutture euro 40.000.000;
- 3) interventi per danni alle infrastrutture euro 15.000.000;
- 4) interventi per danni alle opere di bonifica euro 10.924.000.

Con l'ampliamento della base assicurativa, si prevedono minori interventi *ex-post* sia per i danni alle produzioni sia per i danni alle strutture, determinando le seguenti economie nell'ambito delle disponibilità del «Fondo», che potranno essere utilizzate per la copertura della maggiore spesa sui premi assicurativi delle polizze agevolate:

euro 80.000.000 a seguito di minori interventi per i danni alle produzioni, già garantiti dalle polizze agevolate;

euro 20.000.000 per i minori interventi sulle strutture aziendali, già coperte da polizze agevolate.

Tale disponibilità di 100.000.000, attraverso la procedura di compensazione della spesa prevista dall'articolo 3 del decreto-legge, potrà incrementare di pari importo la disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali e destinata alla copertura dei contributi sui premi assicurativi delle polizze assicurate.

Relativamente al Fondo riassicurativo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, si precisa che l'onere per la riassicurazione delle polizze agevolate, comprese quelle sperimentali, resta contenuto nel limite dello stanziamento di euro 10.000.000 recato dall'articolo 13, comma

4-*sexies*, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002. Infatti, nel regolamento operativo del «Fondo riassicurativo», in corso di adozione ai sensi dell'articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prevista la definizione annuale del piano riassicurativo nel quale la relativa spesa sarà contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 14 febbraio 1992, n. 185

**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

... *Omissis* ...

Art. 3. - (*Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva*). -

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;

b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante ab-

buono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità e le misure previste dall'articolo 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni;

f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2002.*

**Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio ed agosto 2002, al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, l'effettuazione degli interventi di bonifica ed irrigazione, nonchè di garantire una più efficace difesa dei redditi agricoli pesantemente colpiti dagli avversi eventi climatici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:

«2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio pre-

cedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate».

## Articolo 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono *stabiliti* per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio.

### Articolo 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3 - capitolo 7411 - e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 - capitolo 7439 - per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 - capitolo 7439 - dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

### Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, è abrogato.

### Articolo 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, indivi-

duate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 11.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad € 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad € 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - TREMONTI  
- MARZANO - LA LOGGIA - BUTTIGLIONE

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI